

Mercoledì 6 settembre 2000

POSIZIONE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

h) qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza *del* diritto, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze;

h) qualsiasi forma di cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza **dello Stato di** diritto, i diritti dell'uomo, **il rispetto delle minoranze e la protezione e il riconoscimento della loro identità culturale, nonché il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;**

(Emendamento 3)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) bis (nuova)

h bis) qualsiasi forma di cooperazione mirante a risolvere la questione curda;

4. Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ***II

A5-0196/2000

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (5685/1/2000 – C5-0180/2000 – 1996/0304(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (5685/1/2000 – C5-0180/2000)⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1996) 511)⁽³⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(1999) 73)⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0196/2000),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare per quanto possibile e appropriato la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani, nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

⁽¹⁾ GU C 137 del 16.5.2000, pag. 11.⁽²⁾ GU C 341 del 9.11.1998, pag. 18.⁽³⁾ GU C 129 del 25.4.1997, pag. 14.⁽⁴⁾ GU C 83 del 25.3.1999, pag.13.

Mercoledì 6 settembre 2000

POSIZIONE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 27)

Articolo 2, lettera a), secondo trattino

— che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

— che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **o**

— **che sono finanziati dall'Unione europea;**

(Emendamento 7)

Articolo 3, paragrafo 5

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso *o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni*, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso, alla luce comunque dei pertinenti criteri di cui all'allegato II.

(Emendamento 9)

Articolo 3, paragrafo 7

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5 siano messe a disposizione del pubblico, **così come le motivazioni della decisione di richiedere o meno una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.**

(Emendamento 10)

Articolo 3, paragrafo 8, terzo trattino

— piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti.

— piani e programmi compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, o nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti; **tutti i futuri piani e programmi ai sensi dei succitati o di nuovi regolamenti comunitari saranno tuttavia contemplati dai requisiti della presente direttiva.**

(Emendamento 11)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri *tengono conto*, onde evitare duplicazioni della valutazione, *del fatto che essa sarà effettuata*, ai sensi della presente direttiva, *a vari livelli della gerarchia.*

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri **fissano**, onde evitare duplicazioni della valutazione, **il livello al quale** essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva. **Ne restano impregiudicati obiettivi, contenuto e ambito di applicazione della presente direttiva (segnatamente il disposto di cui all'articolo 3).**

Mercoledì 6 settembre 2000

 POSIZIONE
DEL CONSIGLIO

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere *in termini congrui* il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere **entro un congruo termine che gli Stati membri stabiliscono** il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

(Emendamento 15)

Articolo 6, paragrafo 4

4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, includendo le *pertinenti* organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, **compresiquelli che sono interessati dal processo decisionale o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati**, includendo le organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

(Emendamento 16)

Articolo 7, paragrafo 1

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato *membro*, o qualora lo richieda uno Stato *membro* che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato *membro*.

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato, o qualora lo richieda uno Stato che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato.

(Emendamento 17)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)

b bis) le misure decise per monitorare l'attuazione dei piani o dei programmi al fine di valutare l'accuratezza delle previsioni e l'efficacia delle misure di attenuazione e promuovere ogni correttivo che possa rendersi necessario.

(Emendamento 18)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis****Controllo**

Gli Stati membri sono responsabili del controllo dell'esecuzione delle misure di protezione ambientale dei piani e programmi di cui alla presente direttiva e istituiscono sistemi di controllo adeguati per garantire e monitorare l'efficacia delle misure di correzione dell'impatto ambientale dei medesimi.

Mercoledì 6 settembre 2000

 POSIZIONE
DEL CONSIGLIO

 EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

Articolo 10, paragrafo 2

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri *possono prevedere* procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, *tra l'altro* al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri **prevedono** procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, al fine di **escludere** duplicazioni della valutazione.

(Emendamento 20)

Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri *comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità dei rapporti ambientali.*

2. Gli Stati membri **assicurano che siano adottate misure adeguate per garantire che i rapporti ambientali abbiano un livello qualitativo sufficiente per rispondere ai requisiti minimi posti dalla direttiva e per evitare che vengano prese decisioni sulla base di un rapporto ambientale non conforme a tali requisiti. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali misure.**

(Emendamento 22)

Articolo 11, paragrafo 4

4. La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/99 e n. 1257/99 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

4. La Commissione riferisce in merito al rapporto tra la presente direttiva e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti **e da altre normative comunitarie pertinenti.**

(Emendamento 23)

Articolo 12, paragrafo 3

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica solo ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1 **o qualora l'approvazione o la presentazione del piano o del programma abbia luogo più di dodici mesi dopo suddetta data.**

(Emendamento 24)

Allegato I, lettera f)

f) possibili effetti significativi sull'ambiente;

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, **compresi, in particolare, quelli sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, i fattori climatici dell'aria, i beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;**

Mercoledì 6 settembre 2000

POSIZIONE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

Allegato I, lettera i)

i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma;

i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma **e l'efficacia di tutte le misure volte a prevenire, ridurre o compensare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente;****5. MEDA: Modifica del regolamento (CE) n. 1488/96 ***

A5-0204/2000

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (COM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) esiste un inaccettabile divario nell'agenda politica ed economica dell'UE tra la priorità assoluta, conferita all'ampliamento dell'UE ai paesi dell'Europa settentrionale, centrale ed orientale, e l'importanza riconosciuta al processo di Barcellona, che in questi ultimi anni non ha registrato progressi significativi;

(Emendamento 2)

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) l'articolo 3 del trattato UE indica la necessità di prevedere la coerenza per quanto riguarda tutte le misure adottate nell'ambito delle politiche in materia di relazioni estere, di sicurezza, di economia e di sviluppo;

(Emendamento 3)

Considerando 2

(2) la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori;

(2) la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria **e strategica** per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori. **I mezzi di bilancio messi a disposizione finora non corrispondono né alle ambizioni né ad una efficace capacità di esecuzione;**

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 4.